

## **ART. 5**

### **Precauzioni per gli operatori addetti alle autopsie**

Gli operatori addetti alle autopsie, fermo restando quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, in ordine al trasporto delle salme, debbono indossare, durante le procedure, maschere, occhiali, guanti e camici a tenuta d'acqua.

Gli strumenti e le superfici contaminate durante le procedure debbono essere decontaminati con un disinfettante chimico di riconosciuta efficacia sull'HIV.

## **ART. 7**

### **Precauzioni per il personale addetto alle operazioni di primo soccorso e trasporto degli infermi e degli infortunati**

Il personale sanitario che effettua operazioni di primo soccorso e trasporto di infermi ed infortunati deve utilizzare, oltre alle precauzioni di carattere generale, sistemi meccanici di respirazione che evitino il contatto diretto con le mucose dell'infermo.

## **ART. 8**

### **Obblighi degli organi preposti**

Gli organi preposti alle strutture sanitarie ed assistenziali, pubbliche e private, i titolari di studi professionali e di laboratori, nonché i responsabili delle istituzioni di volontariato, o delle organizzazioni assistenziali previste dalle leggi vigenti, debbono:

- 1) rendere edotti, con adeguati strumenti di informazione, gli operatori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme di prevenzione di cui al presente decreto;
- 2) assicurare agli operatori mezzi, presidi e materiali per l'attuazione delle presenti norme;
- 3) disporre e vigilare affinché gli operatori osservino le precauzioni stabilite ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.

## **ART. 9**

### **Obblighi degli operatori**

Tutti gli operatori di cui all'art. 1 debbono:

- 1) osservare le norme del presente decreto nonché le misure correntemente riconosciute idonee per il controllo delle infezioni;
- 2) usare, nelle circostanze previste dal presente decreto, i mezzi di protezione messi a loro disposizione;
- 3) comunicare immediatamente all'organo preposto l'accidentale esposizione a sangue o ad altri liquidi biologici per l'adozione degli opportuni provvedimenti;
- 4) comunicare immediatamente, all'organo preposto, eventuali proprie ferite o lesioni cutanee essudative per l'adozione degli opportuni provvedimenti.